

COMUNE DI ARLUNO

Città Metropolitana di Milano

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO COMUNALE****N. 18 del 20/07/2026****Oggetto:****ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2026-2029 PER LA TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE TARIFFA RIFIUTI DI NATURA TRIBUTARIA 2026****COPIA****VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE****Adunanza STRAORDINARIA di prima convocazione - seduta pubblica**

L'anno DUEMILAVENTISEI addì VENTI del mese di LUGLIO alle ore 21:00 nella Sala Consiliare del Municipio, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, su convocazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

NOME E COGNOME	PRESENTE	CARICA
COLOMBO ALFIO	Presente	Sindaco
CHIODINI MIRIAM	Presente	Consigliere
ZAPPA MATTEO	Presente	Consigliere
BALLARINI FEDERICO	Presente	Consigliere
CORVINO GIUSEPPINA	Presente	Consigliere
PORTALUPPI FABIO	Presente	Consigliere
COMO CLARISSA MICHELA	Presente	Consigliere
VALENTINO DOMENICA	Presente	Consigliere
FAVATA ANNA	Presente	Consigliere
SIMONETTI ENRICO	Presente	Consigliere
TIBERTI PIETRO	Presente	Consigliere
SELMI CLAUDIO	Presente	Consigliere
ALFIERI LUIGI	Presente	Consigliere
ROSSI THOMAS	Presente	Consigliere
GAREGNANI MASSIMO MARIO	Presente	Consigliere
PAROLINI PATRIZIA	Presente	Consigliere
ZINI MICHAEL	Presente	Consigliere

Totale Presenti: 17**Totali Assenti: 0**

Partecipa alla seduta il Dott. Alessandro Salerio in qualità di Vicesegretario Comunale.

Il prof. Alfio Colombo nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

OGGETTO: ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2026-2029 PER LA TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE TARIFFA RIFIUTI DI NATURA TRIBUTARIA 2026

IL CONSIGLIO COMUNALE

SU relazione e proposta dell'Assessore al Bilancio;

VISTI:

- la Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, denominata Legge di Stabilità, che ha istituito a far data dal 1° gennaio 2014 la tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1 comma 738 della Legge n. 160/2019 che stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- l'art. 1 comma 838 della Legge n. 160/2019 che stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, sostituisce i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

CONSIDERATO che il predetto tributo TARI sostituisce tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria;

RICHIAMATA la legge 27 dicembre 2017 n. 205, art. 1, comma 527, che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati;

RICHIAMATE le conseguenti deliberazioni di ARERA:

- [Delibera 443/2019/R/rif](#) con oggetto "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che approva il "Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti" (MTR);
- [Delibera 444/2019/R/rif](#) con oggetto "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati" che approva il "Testo Integrato in tema di Trasparenza nel servizio di gestione dei Rifiuti" (TITR);

PRESO ATTO pertanto che l'Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA) ha definito il nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti, fissando altresì gli obblighi di trasparenza verso gli utenti, e che detto nuovo metodo tariffario, contenuto nella deliberazione 443/19, ha l'obiettivo di incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, omogeneizzare le condizioni nel Paese, garantire trasparenza delle informazioni agli utenti;

VISTI i seguenti atti assunti dell'Autorità ARERA:

- Deliberazione n. 397/2025/R/rif del 5 agosto 2026 con oggetto "APPROVAZIONE DEL METODO TARIFFARIO RIFIUTI (MTR-3) PER IL TERZO PERIODO REGOLATORIO 2026-2029" con la quale è stato approvato il **Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3)**, valido per il quadriennio **2026-2029**, che definisce le entrate tariffarie e le tariffe di accesso agli impianti di trattamento, fissando le regole che i Comuni e i gestori devono applicare per la predisposizione del PEF (Piano Economico Finanziario) e il calcolo della TARI;

- Determinazione 7 novembre 2025, N. 1/DTAC/2025 avente ad oggetto *“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché approvazione degli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento e ulteriori precisazioni operative”*, con la quale sono stati definitivi gli strumenti attuativi per il nuovo **Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3)**, per il quadriennio regolatorio 2026-2029 e sono stati adottati gli schemi tipo per la proposta tariffaria, i modelli del Piano Economico-Finanziario (PEF) inerenti:
 - il tool di calcolo comprensivo dello schema di piano economico-finanziario quadriennale 2026-2029,
 - lo schema tipo di relazione di accompagnamento,
 - lo schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato e per i gestori di diritto pubblico, nonché le modalità di trasmissione all'Autorità;

PRESO ATTO, pertanto, che ARERA ha approvato il nuovo metodo tariffario MTR-3, per il terzo periodo regolatorio, ossia dal 2026 al 2029, apportando modifiche nell'elaborazione del PEF;

ATTESO che, per il nuovo periodo regolatorio, ARERA ha ridefinendo i criteri per il calcolo dei PEF comunali, i limiti agli aumenti delle tariffe TARI e le agevolazioni per le utenze svantaggiate;

TENUTO CONTO che le nuove regole definiscono i corrispettivi Tari da applicare agli utenti nel 2026, 2027, 2028, 2029, i criteri per i costi riconosciuti e gli obblighi di comunicazione, per uno sviluppo strutturato di un settore che parte da condizioni molto diversificate nel Paese, sia a livello industriale che di governance territoriale. Le variazioni tariffarie dovranno essere giustificate in presenza di miglioramenti di qualità del servizio o per l'attivazione di servizi aggiuntivi per i cittadini, contemplando sempre la sostenibilità sociale delle tariffe e la sostenibilità ambientale del ciclo industriale, nel rispetto degli equilibri della finanza pubblica locale;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 comma 683 della Legge 147/2013 *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformita' al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*;

VISTI:

- l'art. 1 comma 169, della L. n. 296/2006 che prevede che: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede che: *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio*

purche' entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

- il Decreto del Ministro dell'interno del 24 dicembre 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2025, che ha disposto il differimento al 28 febbraio 2026 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2026/2028 da parte degli enti locali;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 17.12.2025 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028;
- l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 228/2021, convertito con modificazioni con la Legge n. 15/2022 che stabilisce che *"a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del **31 luglio** di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al **31 luglio** dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";*

VISTO altresì l'art. 13 commi 15 e 15 ter del D.L. 201/2011, modificato dall'art. 15 bis del D.L. 34/2019, che testualmente recita che:

- *"15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*
- *15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente";*

VISTA la Circolare n. 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 41981 del 22 novembre 2019, con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito all'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali a seguito delle disposizioni di cui all'art. 15 -bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34;

VISTO il D.M. 20.07.2021 (pubblicato sulla G.U del 16.08.2021) con il quale sono state definite le specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie ed in particolare l'art. 1 intitolato *"Specifiche tecniche per l'invio delle delibere"* che stabilisce che *"Al fine di consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, l'invio telematico tramite il Portale del federalismo fiscale (di seguito "Portale") delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane, ai sensi del comma 15 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, deve avvenire utilizzando il formato elettronico che rispetta le specifiche tecniche di cui all'Allegato A, che fa parte integrante del presente decreto"*;

VISTA la Risoluzione n.7/DF prot n. 52961 del 21.09.2021 avente ad oggetto *"Decreto 20 luglio 2021 del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno recante "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021."* con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che:

- l'obbligo della trasmissione delle delibere nel formato elettronico individuato dal DM 20.7.2021 è applicabile a decorrere dall'anno d'imposta 2022,
- una volta che la procedura sarà operativa, qualora si dovessero presentare criticità afferenti il formato elettronico, il sistema dei controlli informatici non impedirà la pubblicazione delle delibere trasmesse, salvo problematiche relative ai controlli antivirus e quindi eventuali criticità non faranno perdere efficacia alle delibere,
- nel caso di esito negativo dei controlli, all'ente locale verrà trasmessa PEC con l'indicazione della anomalia riscontrata, senza ripercussioni sulla pubblicazione delle delibere;

VISTA altresì la deliberazione n. 719/2021 dell'ANAC secondo cui la deliberazione di approvazione del PEF e i relativi allegati devono essere pubblicati nella sezione amministrazione trasparente sezione informazioni ambientali del sito internet istituzionale;

VISTO l'articolo 7 della citata deliberazione di Arera n. 397/2025 "Predisposizioni tariffarie e procedura di approvazione" che stabilisce che:

7.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, secondo quanto previsto dal MTR-3, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente entro 60 giorni prima del termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2026.

7.2 Ai fini della definizione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", ovvero agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi", secondo quanto previsto al 42 precedente Articolo 5, il gestore di tali attività predispone il piano economico finanziario per il periodo 2026-2029, secondo quanto previsto dal MTR-3, e lo trasmette al soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato, in tempo utile per il rispetto dei termini di cui ai commi 7.5 e 7.6.

7.3 Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1, nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui ai successivi commi 7.7 e 7.8 e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati, in particolare da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;*
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze*

contabili sottostanti; eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente, di cui al comma 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui al comma 7.2.

c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente, di cui al comma 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui al comma 7.2.

7.4 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 30 del MTR-3, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano, a seguito di procedura partecipata con il gestore e motivando agli operatori le scelte adottate; definiscono i parametri e i coefficienti tariffari di propria competenza e garantiscono il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio, coerentemente con gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica ove esperite. L'attività di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, nonché del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.

7.5 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni tariffarie, provvedendo a trasmettere all'Autorità:

a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2026-2029;

b) con riferimento agli anni 2025 e 2026, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi".

7.6 La trasmissione all'Autorità di cui al precedente comma 7.5 avviene:

a) da parte dell'Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 60 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2026;

b) da parte del soggetto competente di cui al comma 7.2, entro il 30 giugno 2026."

PRECISATO che il suddetto art. 7 della deliberazione Arera n° 397/2025 prevede inoltre che:

- l'Autorità, fatta salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

VISTO il Piano Finanziario 2026-2029, completo di tutta la prescritta documentazione che lo compone, allegato alla presente per farne parte sostanziale e integrante, all. 01, trasmesso dal Consorzio dei Navigli s.p.a. e pervenuto presso l'Ente in data 07.07.2026 al prot. n. 13392/2026;

PRESO ATTO della relazione di veridicità rilasciata dal Direttore Generale del Consorzio Navigli spa, nonché legale rappresentante dello stesso, in data 06.06.2026, all. 02 parte integrante e sostanziale della presente;

VISTA la dichiarazione di validazione rilasciata e firmata dal Revisore dei Conti del Comune di Arluno in data 08.07.2026 (prot. n. 13675/2026) riguardo il piano economico e finanziario predisposto dal C.C.N., all. 03 parte integrante e sostanziale della presente;

VISTA la nota del 5/08/2020 con cui ARERA, in risposta al quesito dell'ANCI del 27/07/2020, ha precisato che l'organo di revisione contabile dell'ente locale può essere considerato soggetto abilitato alla validazione del Piano economico finanziario ed è pertanto possibile equiparare il parere del revisore alla validazione dei PEF;

TENUTO CONTO che l'art. 2 – comma 2 – del D.P.R. n. 158 del 1999 sancisce il principio di obbligatorietà e integrale copertura di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, principio ribadito dall'art. 1 – comma 654 – della Legge 147/2013 che prevede tale obbligo attraverso l'applicazione della TARI/TARIP;

VERIFICATO che la percentuale di copertura dei costi inerenti al servizio risulta pari al 100%;

VERIFICATO altresì che:

- il Comune di Arluno, come da regolamento approvato con deliberazione n. 31 del 04.08.2014 e modificato con deliberazioni CC n. 19 del 30.04.2015, CC n. 43 del 28.11.2016, CC n. 35 del 29.07.2020, CC n. 12 del 29.03.2022 e CC n. 7 del 30.03.2023, ha istituito la Tariffa rifiuti TARI;
- il Comune di Arluno, quale ente territorialmente competente, con deliberazione CC n. 13 del 29.03.2022 ha proceduto all'individuazione dello schema regolatorio per la regolazione della qualità ai sensi dell'art. 3 del T.Q.R.I.F dell'allegato A della deliberazione Arera n. 15/2022/R/Rif;
- nella commisurazione della tariffa, il Comune di Arluno, da anni utilizza i criteri presuntivi di produzione rifiuti predeterminati con il regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 1999 (metodo normalizzato), così come previsto dall'art. 1 comma 651 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147;
- l'Allegato A della Delibera Arera n. 397/2025, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, è necessario approvare il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

CONSIDERATO che nel Piano Finanziario sono individuati anche i criteri per la tariffa TARI anno 2026:

- a) la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e quelle non domestiche;
- b) la suddivisione della quota fissa e di quella variabile da imputare alle utenze domestiche e a quelle non domestiche;
- c) la determinazione della misura dei coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche e Kc e Kd per le utenze non domestiche di cui al D.P.R. 27.04.1999 n. 158;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 1 comma 666 della Legge 147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 nella misura percentuale del 5% sull'importo del tributo;

VISTA altresì la deliberazione Arera n. 386/2023/R/rif con la quale l'Autorità ha introdotto disposizioni che impattano direttamente sulla gestione della Tassa Rifiuti, prevedendo, attraverso un particolare meccanismo perequativo dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune, una somma aggiuntiva da indicare nei documenti di riscossione della TARI in aggiunta alle tariffe tradizionali destinate alla copertura del costo del servizio, così distinte:

- a. La componente UR1,a, inizialmente posta pari a 0,10 euro/utenza che potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione,
- b. La componente UR2,a, inizialmente posta pari a 1,50 euro/utenza che potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura di eventuali eventi eccezionali e calamitosi;

VISTA ancora la Deliberazione Arera n. 133/2025/R/RIF che ha introdotto la componente perequativa UR3 (o UR3a) costituita da un importo fisso di euro 6 all'anno per utenza, in aggiunta alla TARI (o tariffa corrispettiva), al fine di finanziare il Bonus Sociale Rifiuti per i nuclei familiari in difficoltà;

DATO ATTO che il Piano Finanziario 2026/2029 contiene le componenti perequative relative alla copertura dei costi dei rifiuti accidentalmente pescati Ur1a, dei rifiuti volontariamente raccolti e delle agevolazioni riconosciuti per eventi eccezionali e calamitosi Ur2a e il bonus sociale rifiuti UR3a;

DATO ATTO che si rende necessario determinare le tariffe della TARI 2026 per le utenze domestiche e non domestiche, al fine di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio per l'anno 2026 ai sensi dell'art. 1 comma 654 della Legge 147/2013;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- CC 6 del 29.04.2011 avente ad oggetto "Approvazione convenzione integrata per i rapporti tra il Consorzio dei Navigli ed i Comuni Consorziati";
- CC 35 del 28.11.2013 avente ad oggetto "Determinazioni inerenti il Consorzio dei Comuni dei Navigli, la funzione associata ex art.14 c.27, lettera f) D.L. 78/2010 per i Comuni sotto i 5.000 abitanti, l'affidamento del ciclo dei rifiuti";
- CC 8 del 27.03.2014 avente ad oggetto "Nuove determinazioni inerenti il Consorzio dei Comuni dei Navigli e l'affidamento del ciclo dei rifiuti, nonché la funzione associata ex art.14 c.27, lettera f) D.L. 78/2010 per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti", con cui è stata deliberata la prosecuzione dell'affidamento del ciclo dei rifiuti in capo al Consorzio dei Comuni dei Navigli, nel suo assetto di azienda speciale consortile, senza più il termine del 31.12.2014 ed è stata demandata, tra gli altri, alla Giunta Comunale l'attuazione di quanto stabilito con detto atto consiliare;
- GC 75 del 29/07/2015 con cui è stata approvata la bozza del Contratto di Servizio TARI 2015-2019 da sottoscrivere tra questo Ente e il suddetto Consorzio;
- GC 2 del 15.01.2020 con cui è stata approvato lo schema di contratto di servizi tari 01.02.2020-31.01.2021 da sottoscrivere tra il comune di Arluno e il Consorzio dei Comuni dei Navigli;
- GC 5 del 27.01.2021 con cui è stata approvato lo schema di contratto di servizi tari 01.02.2021-31.12.2021 da sottoscrivere tra il comune di Arluno e il Consorzio dei Comuni dei Navigli;
- CC n. 25 del 07.05.2021 con cui è stata approvata la trasformazione ex art. 115 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 del Consorzio dei Comuni dei Navigli in Società mista Consorzio dei Navigli Spa, ex art. 17 del D.Lgs. 19.08.2016 n. 175;
- GC 107 del 15.12.2021 con cui è stata approvato lo schema di contratto di servizi tari 01.01.2022-31.12.2022 da sottoscrivere tra il comune di Arluno e il Consorzio dei Comuni dei Navigli;
- GC 143 del 14.12.2022 con cui è stata approvato lo schema di contratto di servizi tari 01.01.2023-31.12.2033 sottoscrivere tra il comune di Arluno e il Consorzio dei Navigli s.p.a.;
- CC 15 del 15.04.2024 con cui è stato approvato l'Addendum ai contratti di servizio tari sottoscritti tra il comune di Arluno e il consorzio dei navigli spa e dei relativi allegati ai sensi della deliberazione dell' Autorita Arera del 3 agosto 2023 n. 385/2023/r/rif;

VISTO il contratto di servizi TARI 01.01.2023-31.12.2033 sottoscritto in data 15.12.2022 tra il Comune di Arluno ed il Consorzio dei Navigli s.p.a.;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'adozione del Piano Finanziario per la tariffa rifiuti l'anno 2026-2029 redatto dal Consorzio dei Navigli spa ai sensi della Delibera Arera n°

397/2025, pervenuto a questo Ente al prot. 13392 del 07.07.2026, composto dai seguenti documenti, il tutto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale all. 01:

- Relazione al Piano finanziario e relazione di accompagnamento del Consorzio dei Navigli spa dei Navigli per la tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- Relazione al Piano finanziario e relazione di accompagnamento per la tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani (ETC);
- Relazione di accompagnamento per i costi sostenuti direttamente dall'Ente;
- Tabella MTR Tool riepilogativa dei costi del servizio;
- Allegato 1 Articolazione tariffaria;
- Allegato 2 Dichiarazione di veridicità firmata dal Direttore Generale del Consorzio dei Navigli spa;
- Allegato 3 Dichiarazione di validazione rilasciata dal Revisore dei Conti del Comune di Arluno;
- Allegato 4 Dichiarazione di veridicità del Comune;

VISTE le tariffe TARI 2026 - determinate in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani - e i parametri per la loro determinazione e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione;

TENUTO CONTO che il PEF 2026-2029 adegua gli importi del P.E.F.A. decennale, di cui alla deliberazione CC 10/2024 con cui è stato approvato l'addendum ai contratti di servizio tari sottoscritti tra il comune di arluno e il consorzio dei navigli spa e dei relativi allegati ai sensi della deliberazione dell'Autorità Arera del 3 agosto 2023 n. 385/2023/r/rif;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti, registrato al prot. n. 13675 del 08.07.2026, allegato alla presente per farne parte sostanziale e integrante, all. 05;

VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile dell'Area Tecnica e del Responsabile dell'Area Finanziaria e alla regolarità contabile del Responsabile dell'Area Finanziaria resi ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTI:

- la Legge di Bilancio per l'anno 2026 Legge n. 199/2025;
- il vigente Regolamento di contabilità dell'ente;
- lo Statuto Comunale;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 "Testo Unico delle leggi dell'ordinamento degli Enti Locali";

UDITA la discussione che, registrata su supporto di memorizzazione digitale conservato agli atti del Comune, verrà integralmente riportata nel verbale di seduta una volta trascritta;

CON votazione resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato: presenti 17, votanti 17, favorevoli 12, contrari 5 (Alfieri, Garegnani, Rossi, Parolini, Zini), astenuti 0;

DELIBERA

1. **DI RICHIAMARE** le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente;
2. **DI ADOTTARE**, per le motivazioni espresse in narrativa, il Piano Finanziario Tari 2026-2029 per la tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani, predisposto dal Consorzio dei Navigli spa in qualità di Ente Gestore del servizio per conto del Comune di Arluno, pervenuto a questo Ente al prot. 13392 del 07.07.2026, composto

dai seguenti documenti, il tutto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale all. 01:

- Relazione al Piano finanziario e relazione di accompagnamento del Consorzio dei Navigli spa per la tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- Relazione al Piano finanziario e relazione di accompagnamento per la tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani (ETC);
- Relazione di accompagnamento per i costi sostenuti direttamente dall'Ente;
- Tabella MTR Tool riepilogativa dei costi del servizio;
- Allegato 1 Articolazione tariffaria;
- Allegato 2 Dichiarazione di veridicità firmata dal Direttore Generale del Consorzio dei Navigli spa;
- Allegato 3 Dichiarazione di validazione rilasciata dal Revisore dei Conti del Comune di Arluno;
- Allegato 4 Dichiarazione di veridicità del Comune;

3. **DI APPROVARE** per l'anno 2026 le tariffe TARI e i parametri per la loro determinazione come di seguito riportati:

Coefficienti Ka e Kb – utenze domestiche

Cat.	Descrizione categoria	Ka	Kb	N° utenze	€/mq fissa	€/nucleo varia	Entrate Fissa	Entrate Varia	Totale Entrate
1R	NUCLEO 1	0,80	1,00	2.280	0,7786	58,9564	132.446,66	119.919,63	252.366,29
2R	NUCLEO 2	0,94	1,80	1.725	0,9149	106,1216	147.917,96	172.471,05	320.389,01
3R	NUCLEO 3	1,05	2,21	1.056	1,0219	130,2937	106.552,81	128.985,73	235.538,54
4R	NUCLEO 4	1,14	2,53	830	1,1095	149,1598	96.422,09	116.539,14	212.961,23
5R	NUCLEO 5	1,23	2,90	194	1,1971	170,9736	25.285,07	31.215,10	56.500,17
6R	NUCLEO 6	1,30	3,40	77	1,2653	200,4518	11.147,50	14.149,15	25.296,65
				6.162			519.772,09	583.279,80	1.103.051,89

Coefficienti Kc e Kd – utenze non domestiche

Cat.	Descrizione categoria	Kc	Kd	N° UtENZE	€/mq fissa	€/mq varia	Entrate Fissa	Entrate Varia	Totale Entrate
01	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,54	4,39	21	1,1588	1,5742	1.637,17	2.224,10	3.861,27
02	CINEMATOGRAFI E TEATRI	0,37	3,00	1	0,7940	1,0758	265,98	360,38	626,36
03	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,56	4,55	121	1,2017	1,6316	145.466,63	139.694,12	285.160,75
04	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI	0,84	6,79	15	1,8025	2,4348	15.101,08	20.398,07	35.499,15
05	STABILIMENTI BALNEARI	0,51	4,16	0	1,0944	1,4917	0,00	0,00	0,00
06	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,43	3,52	8	0,9227	1,2622	3.746,95	5.125,58	8.872,53
07	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,42	11,65	0	3,0471	4,1775	0,00	0,00	0,00
08	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	1,02	8,32	3	2,1888	2,9834	1.057,40	1.441,30	2.498,70
09	CASE DI CURA E RIPOSO	1,13	9,21	3	2,4248	3,3026	12.634,12	17.207,46	29.841,58
10	OSPEDALI	1,18	9,68	0	2,5321	3,4711	0,00	0,00	0,00
11	UFFICI, AGENZIE	1,32	9,20	42	2,8326	3,2990	10.073,94	11.732,86	21.806,80
12	BANCHE, ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	0,61	5,03	46	1,3090	1,8037	5.348,69	7.188,52	12.537,21
13	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, LIBRI, CARTA, FERRAMENTI, BENI DUREVOLI	1,20	9,85	25	2,5750	3,5321	18.782,66	18.451,95	37.234,61
14	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILUCENZE	1,46	11,93	6	3,1330	4,2779	1.468,46	2.005,11	3.473,57
15	NEG. PART., QUALI FILATI, TENDE, TESS., TAPP., CAPP., OMBRELLI, ANTIQ.	0,72	5,86	1	1,5450	2,1014	181,54	246,91	428,45
16	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1,78	14,58	0	0	0	0	0	0
17	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERI, ESTETISTI	1,42	12,12	28	3,0471	4,3461	3.712,97	5.295,74	9.008,71
18	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAMERIA, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICITÀ	1,01	8,48	9	2,1673	3,0408	5.851,15	8.209,30	14.060,45
19	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,38	11,29	21	2,9613	4,0484	15.638,95	19.501,77	35.140,72
20	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,82	7,53	72	1,7596	2,7002	76.767,04	103.277,22	180.044,26
21	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	0,98	8,91	24	2,1030	3,1950	20.147,97	22.520,98	42.668,95
22	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	5,57	45,67	11	11,9525	16,3767	23.454,89	32.136,59	55.591,48
23	MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE	4,85	39,78	4	10,4075	14,2646	10.563,60	14.478,56	25.042,16
24	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	3,96	32,44	31	8,4977	11,6325	30.418,89	41.640,84	72.059,73
25	SUPERM., PANE E PASTA, MACELL., SALUMI, FORM., GENERI ALIMENTARI	2,39	19,61	22	5,1286	7,0319	45.321,76	28.177,07	73.498,83
26	PLURILUCENZE ALIMENTARI E/O MISTE	2,08	17,00	4	4,4634	6,0960	1.252,45	1.710,56	2.963,01
27	ORTOFRUTTA, PESCHIERE, FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO	7,17	58,76	1	15,3860	21,0706	692,37	948,18	1.640,55
28	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	2,15	17,64	0	4,6136	6,3255	0,00	0,00	0,00
29	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	6,92	56,78	0	0	0	0	0	0
30	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	1,48	12,12	0	3,1759	4,3461	0,00	0,00	0,00
75	AGRITURISMO	4,30	35,32	1	9,2273	12,6653	2.178,00	2.989,52	5.167,52
				520	-	-	451.764,66	506.962,69	958.727,35

4. **DI DARE ATTO** che le tariffe TARI anno 2026 sono state determinate in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio di gestione dei rifiuti urbani come da riepilogo costi che segue:

Parametri TARI 2026		
Totale PEF (escluso Tributo provinciale e inclusa IVA 10%)		2.075.824,31
Entrate da Tari mercato - Legge 160/2019 art. 1, commi 837-838		-5.875,00
Contributo scuole - MIUR		-9.487,05
Recupero crediti		-22.705,99
Recupero da sanzioni		-32.302,97
Conguaglio gestione CN (Iva inclusa)		56.325,94
TOTALE ENTRATE TARIFFARIE		2.061.779,24
	%	
GRADO DI COPERTURA	100,00%	
QUOTA ATTRIBUITA ALLE UTENZE DOMESTICHE	53,50%	1.103.051,89
QUOTA ATTRIBUITA ALLE UTENZE ATTIVITA'	46,50%	958.727,35
QUOTA FISSA SULL'IMPORTO TOTALE TARI	47,12%	971.536,90
QUOTA VARIABILE SULL'IMPORTO TOTALE TARI	52,88%	1.090.242,34

5. **DI DARE ATTO** che le componenti perequative relative alla copertura dei costi dei rifiuti accidentalmente pescati, dei rifiuti volontariamente raccolti e delle agevolazioni riconosciuti per eventi eccezionali e calamitosi e del bonus sociale rifiuti di cui alle deliberazioni Arera n. 386/2023/R/rif. e n. 133/2025/R/RIF sono evidenziate nella "Relazione Articolazione tariffaria 2026 – determinazione dei parametri k e calcolo delle tariffe unitarie";
6. **DI DEMANDARE** al Responsabile dell'Area Finanziaria il compimento degli atti successivi conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente, ivi compresi la trasmissione del presente provvedimento al Consorzio dei Navigli spa, Ente Gestore del servizio e tassa rifiuti, e all' Autorità di regolazione dell'energia e dell'ambiente (ARERA) - entro il termine di scadenza fissato dalla normativa in materia e con allegata la prescritta documentazione - per la conseguente approvazione, oltre che l'invio, per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019 e le pubblicazioni sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi delle norme vigenti in materia di trasparenza;
7. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione, con separata votazione resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato: presenti 17, votanti 17, favorevoli 12, contrari 5 (Alfieri, Garegnani, Rossi, Parolini, Zini), astenuti 0, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.



COMUNE DI ARLUNO

Città Metropolitana di Milano

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE **N. 18 del 20/07/2026**

OGGETTO:

ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2026-2029 PER LA TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE TARIFFA RIFIUTI DI NATURA TRIBUTARIA 2026

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO
IL SINDACO

F.to Prof. COLOMBO ALFIO

FIRMATO
IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT. SALERIO ALESSANDRO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ.

La presente copia cartacea è conforme all'originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 07.03.2005 n. 82 e successive modificazioni.

COMUNE DI ARLUNO, Lì 02/09/2026

Art. 49 - Decreto Legislativo 18 Agosto 2000 n. 267

in ordine alla proposta avente per oggetto:

ADOZIONE DEL PIANO FINANZIARIO 2026-2029 PER LA TARIFFA DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE TARIFFA RIFIUTI DI NATURA TRIBUTARIA 2026

PARERE REGOLARITA' TECNICA

☒ Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Arluno, 15/07/2026

IL RESPONSABILE

F.to Dott.ssa GIOLLA VALENTINA

PARERE CONTABILE

☒ Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile

☐ Si esprime parere contrario in ordine alla regolarità contabile in quanto:

Arluno, 15/07/2026

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Dott.ssa GIOLLA VALENTINA
